

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	32
FINANZE (VI)	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	44
AFFARI SOCIALI (XII)	»	45
AGRICOLTURA (XIII)	»	54
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	62
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	65

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	<i>Pag.</i>	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	68
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	70

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione - Parere con osservazione e raccomandazione</i>) ...	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

C. 3363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3363 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli, per un totale di 13 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 22 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria dell'introduzione di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche, sociali e culturali attraverso l'uso della certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a questa *ratio* unitaria della disposizione di cui all'articolo 6 che prevede la riassegnazione a due specifici fondi per l'attività sportiva di somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 e non utilizzate;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi, 4 prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e 3 circolari del Ministero della salute;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al capoverso articolo 9-*quinquies*, comma 2, del comma 1 dell'articolo 1 andrebbe valutata l'opportunità di specificare se l'applicazione delle disposizioni sulle certificazioni verdi COVID-19 alle attività di formazione svolte presso le amministrazioni pubbliche comprende anche i discenti, anche alla luce della circostanza che questa specificazione è stata inserita, all'articolo 3, per le attività di formazione previste in ambito lavorativo privato; al medesimo comma, l'articolo 9-*quinquies*, comma 11, prevede che parte delle disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie delle "cariche istituzionali di vertice";

il provvedimento non risulta correlato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-*quinquies*, commi 2 e 12 ».

Alessio BUTTI, *presidente*, ritiene che, al di là degli specifici aspetti puntualmente

segnalati dalla relatrice nella proposta di parere, fin dal provvedimento in esame il Comitato possa riprendere la riflessione sulla gestione, dal punto di vista legislativo, dello stato di emergenza sanitaria in corso.

Stefano CECCANTI ricorda che, come segnalato anche nell'ultimo Rapporto sulla legislazione, il Comitato ha in particolare fin qui rilevato tre profili problematici nella decretazione d'urgenza connessa all'emergenza: la multisettorialità che rischia di divenire eterogeneità; il fenomeno della « confluenza » dei decreti-legge e il monocameralismo alternato che sembra essersi affermato in via di fatto. Si tratta di profili problematici su cui è urgente riflettere, tenendo distinta questa riflessione dalla legittimità sul piano costituzionale di provvedimenti come quello in esame, che a suo parere non è in discussione, in quanto proporzionati alla gestione dell'emergenza.

Maura TOMASI, *relatrice*, rileva, con riferimento al profilo del « monocameralismo alternato » richiamato dal collega Ceccanti, che anche il provvedimento in esame giunge all'esame della Camera a soli nove giorni dalla scadenza del termine per la conversione; in una precedente analoga occasione, l'esame, nella seduta del 7 ottobre 2020, del disegno di legge C 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, il Comitato aveva formulato un'apposita raccomandazione al riguardo. In quell'occasione il provvedimento era stato trasmesso dal Senato ad una settimana dal termine per la conversione.

Alessio BUTTI, *presidente*, ritiene utile ribadire la raccomandazione anche per il provvedimento in esame, assumendo che lasciare alla Camera un tempo di esame inferiore ai dieci giorni costituisca comunque una circostanza da rilevare criticamente.

Stefano CECCANTI concorda con il presidente.

Carlo SARRO ritiene che il parere debba richiamare anche la precedente raccoman-

dazione del Comitato sul punto, che purtroppo è rimasta inascoltata.

Maura TOMASI, *relatrice*, ritiene che nelle premesse del parere, dopo il secondo capoverso, potrebbero quindi essere inserite le seguenti parole: « il provvedimento è stato trasmesso dal Senato a nove giorni dal termine per la conversione in legge; si tratta di una circostanza che, pur in presenza di precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte Costituzionale nella recente ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; in proposito si richiama la raccomandazione già formulata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7

ottobre 2020, sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020 »; nella parte dispositiva potrebbe invece essere inserita la seguente raccomandazione: « abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020 ».

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* (C. 3363 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3363 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli, per un totale di 13 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 22 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria dell'introduzione di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche, sociali e culturali attraverso l'uso della certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a questa *ratio* unitaria della disposizione di cui all'articolo 6 che prevede la riassegnazione a due specifici fondi per l'attività sportiva di somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 e non utilizzate;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi, 4 prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e 3 circolari del Ministero della salute;

il provvedimento è stato trasmesso dal Senato a nove giorni dal termine per la conversione in legge; si tratta di una circostanza che, pur in presenza di prece-

denti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte Costituzionale nella recente ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; in proposito si richiama la raccomandazione già formulata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020, sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al capoverso articolo 9-*quinquies*, comma 2, del comma 1 dell'articolo 1 andrebbe valutata l'opportunità di specificare se l'applicazione delle disposizioni sulle certificazioni verdi COVID-19 alle attività di formazione svolte presso le amministrazioni pubbliche comprende anche i discenti, anche alla luce della circostanza che questa specificazione è stata inserita, all'articolo 3, per le attività di formazione previste in ambito lavorativo privato; al medesimo comma, l'articolo 9-*quinquies*, comma 11, prevede che parte delle disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie delle « cariche istituzionali di vertice »;

il provvedimento non risulta correlato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-*quinquies*, commi 2 e 11.

il Comitato raccomanda altresì:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (*Seguito dell'esame e rinvio*) ...

8

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo SILERI.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, segnala che i due relatori stanno svolgendo una interlocuzione con i rappresentanti delle forze politiche più critiche verso l'impianto del testo base e che sarà necessario ancora del tempo per cercare di portare a buon fine tale attività. Si è pertanto prospettata come modalità di lavoro quella di procedere in questa fase alla votazione delle proposte

emendative rispetto alle quali è già stato espresso un parere contrario, in attesa di una più compiuta valutazione, con eventuali proposte di riformulazione, di quelle rispetto alle quali nelle sedute precedenti i relatori si erano riservati di esprimere il parere.

Comunica che a causa di precedenti impegni dei parlamentari del gruppo di Fratelli d'Italia si è convenuto che le votazioni della seduta odierna potranno svolgersi fino alle 16.45.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede l'attivazione del circuito chiuso.

Franco VAZIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio PALMIERI (FI), al fine di evitare l'insorgere di equivoci, ritiene utile precisare che le interlocuzioni richiamate dal presidente sono effettivamente in corso ma che l'esito positivo delle stesse non appare scontato.

Franco VAZIO, *presidente*, nell'osservare di non essere forse stato chiaro nelle sue comunicazioni, si dichiara consapevole del fatto che il confronto che i relatori stanno avendo con alcune forze politiche può an-

che non raggiungere gli obiettivi prefissati. Precisa quindi che a causa del protrarsi della seduta dell'Assemblea nella serata precedente non è stato possibile completare il confronto all'interno delle forze che contestano l'impostazione data al testo base e che pertanto sarà necessario ulteriore tempo per procedere alle interlocuzioni. Ritiene in ogni caso utile dare un segnale iniziando le votazioni delle proposte rispetto alle quali il parere è stato già espresso.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, ricorda che i relatori stanno effettuando un approfondimento su circa un centinaio di proposte emendative e che il totale di quelle presentate supera le quattrocento. Nel precisare che sta procedendo insieme al relatore per la XII Commissione, onorevole Provenza, a predisporre i pareri sulle proposte emendative accantonate, eventualmente procedendo a proposte di riformulazione, ritiene opportuno iniziare la votazione degli emendamenti sui quali è stato formulato un parere contrario, ricordando che la discussione sui diversi aspetti del testo base potrà proseguire anche nelle sedute successive.

Franco VAZIO, *presidente*, nel rilevare che l'intervento del relatore Bazoli conferma quanto da lui riferito all'inizio della seduta, auspica che tutte le forze politiche contribuiscano a svolgere un dibattito sereno sul provvedimento in esame.

Dà conto quindi delle sostituzioni pervenute.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.31 che, insieme ad altre proposte identiche, propone la soppressione dell'articolo 1, osserva che il raggio d'azione dell'interlocuzione in corso tra i relatori e alcuni gruppi politici è limitato dal contenuto degli emendamenti sui quali non è ancora stato espresso un parere. L'emendamento in discussione esula chiaramente da tale perimetro ma rappresenta l'approccio seguito con convinzione da Fratelli d'Italia rispetto al tema oggetto delle proposte di legge in esame. Insiste pertanto sulla vota-

zione di tale emendamento, ribadendo il proprio disappunto rispetto al fatto che i lavori delle Commissioni riunite procedano in maniera frammentaria, essendo condizionati dallo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno delle due Commissioni.

Fabiola BOLOGNA (CI), nel ricordare che anche i deputati di Coraggio Italia hanno presentato una proposta emendativa soppressiva dell'articolo 1, l'emendamento 1.6 di cui è cofirmataria, sottolinea che tale proposta rappresenta la posizione del suo gruppo, pur manifestando disponibilità ad un confronto con i relatori. Sottolinea che questo approccio si basa sul fatto che l'ordinamento italiano considera la vita un bene non disponibile e punisce anche l'omicidio del consenziente.

Evidenzia che il suo gruppo vuole proteggere coloro che si trovano in una condizione di debolezza e possono convincersi, o essere convinti, che la loro vita non ha più valore. La vita deve invece essere sempre protetta, secondo quanto previsto anche da numerose convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, e non è a suo avviso ammesso un bilanciamento del diritto alla vita con altri diritti.

Nel ricordare che la dignità della vita è tutelata da tutti gli ordinamenti dei Paesi democratici, ricorda nuovamente che, come medico, ha seguito numerosi pazienti che le hanno chiesto di continuare a vivere pur in presenza di forti limitazioni. In tale ambito richiama la centralità della relazione medico-paziente e del rispetto della deontologia professionale, sottolineando che gli interventi normativi devono rispettare tale sfera di autonomia.

Antonio PALMIERI (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia sugli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

Alessandro PAGANO (LEGA), nell'osservare che, come spesso accade, il primo articolo di un testo di legge indica chiaramente le finalità e il perimetro in cui si muove la proposta di legge e reputando interessante ma non esaustiva l'apertura al

dialogo manifestata dai relatori, sottolinea che il contenuto dell'articolo 1 del testo base va oltre quanto richiesto dalla Corte costituzionale. Il testo, infatti, prevede la facoltà di richiedere il suicidio assistito non solo in caso di patologia irreversibile, ma anche in caso di prognosi infausta.

Reputa non agevole il raggiungimento di un punto di equilibrio sulla base di tali premesse, osservando che, se non si vuole introdurre una normativa eutanassica, servono profonde modifiche al testo elaborato dai relatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Parisse 1.6, Lupi 1.13, Alessandro Pagano 1.17 e Varchi 1.31.

Antonio PALMIERI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.18, riconosce che le modifiche proposte possano apparire inaccettabili ai relatori in quanto sopprimono la maggior parte delle disposizioni contenute nel testo base e intervengono anche sulla normativa relativa alle dichiarazioni anticipate di trattamento approvata nella passata legislatura. Fatte queste premesse, invita i relatori a uno sforzo di fantasia prendendo in considerazione quanto proposto dall'articolo 1 di tale proposta emendativa che, evitando di avallare pratiche eutanassiche, prevede una sostanziale impunità per i familiari che agiscono in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza del malato loro congiunto.

Alessandro PAGANO (LEGA), nell'osservare che l'emendamento a sua prima firma 1.18 contiene numerosi elementi in grado di promuovere un confronto con i relatori, ne propone l'accantonamento.

Franco VAZIO, *presidente*, preso atto che i relatori non acconsentono alla proposta di accantonamento, pone in votazione l'emendamento Alessandro Pagano 1.18.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alessandro Pagano 1.18.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.2 e 1.1.

Antonio PALMIERI (FI), ricordando di aver sottoscritto tutte le proposte emendative del collega Lupi, intervenendo sull'emendamento 1.12, ne raccomanda l'approvazione, dal momento che esso mira a evitare una deriva eutanassica del testo di legge in esame, obiettivo ben diverso da quello per il quale sono state raccolte le firme in vista di una consultazione referendaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lupi 1.12.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento 1.25, di cui è cofirmatario, evidenzia che l'attuale formulazione della norma è generica e insufficiente e che occorre invece chiarire con grande precisione i requisiti per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bisa 1.20 e Varchi 1.25.

Fabiola BOLOGNA (CI), illustrando l'emendamento Parisse 1.7, di cui è cofirmataria, rileva che esso mira a circoscrivere le fattispecie in cui è possibile ricorrere alla morte volontaria medicalmente assistita, in particolare eliminando il riferimento alle patologie irreversibili, la cui natura è piuttosto aleatoria, dal momento che non sempre corrispondono ad una condizione di vita drammaticamente menomata. Le stesse considerazioni valgono anche per la formulazione di « prognosi infausta », che dovrebbe essere più opportunamente sostituita con « fase terminale della malattia », anche al fine di evitare fraintendimenti che possono mettere in difficoltà tanto il giudice chiamato ad esprimersi quanto il personale sanitario.

Antonio PALMIERI (FI), sottoscrivendo l'emendamento Parisse 1.7, invita i relatori a valutare l'ipotesi di accantonarlo: a suo avviso, anche in questo caso la proposta emendativa introduce elementi qualificanti

volti a circoscrivere l'applicazione della normativa, evitando che si sconfini in pratiche assimilabili all'eutanasia.

Lisa NOJA (IV), sottolineando che la delicatezza della materia impone un atteggiamento di ascolto reciproco e di disponibilità nei confronti di istanze di sensibilità diverse, riconosce che l'emendamento in esame pone una problematica di grande rilievo, dal momento che non tutte le patologie irreversibili sono tali da giustificare l'accesso alla morte medicalmente assistita. Ricordando che anche l'emendamento 1.14, di cui è cofirmataria, persegue lo stesso obiettivo, si associa alla richiesta ai relatori di accantonare l'emendamento Parisse 1.7, unitamente agli altri emendamenti di contenuto analogo, allo scopo di trovare un punto di equilibrio condiviso.

Elena CARNEVALI (PD), pur condividendo l'approccio dialogante suggerito dalla collega Noja, segnala tuttavia che i requisiti per accedere alla morte medicalmente assistita sono ulteriormente precisati nelle disposizioni di cui all'articolo 3 del testo base.

Roberto TURRI (LEGA) si associa alla proposta di accantonare l'emendamento Parisse 1.7, unitamente alle altre proposte emendative di contenuto analogo, in particolare l'emendamento sua prima firma 1.19, nonché gli identici emendamenti Varchi 1.26 e Bisa 1.22.

Al riguardo, segnala che i relatori hanno già chiesto di accantonare l'emendamento Annibaldi 1.14, assimilabile a quelli da lui richiamati.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del collega Provenza, relatore per la XII Commissione, apprezzando lo spirito costruttivo con il quale si sta svolgendo la discussione, accoglie la richiesta di accantonare l'emendamento Parisse 1.7. Ricorda, tuttavia, che il percorso della proposta di legge in esame nasce da una sentenza della Corte costituzionale che fissa criteri assai stringenti per il legislatore: pertanto, modifiche sostan-

ziali all'impianto indicato dalla Consulta potrebbero minare l'approvazione finale provvedimento.

Giuseppina VERSACE (FI), sottoscrivendo l'emendamento Parisse 1.7, ribadisce l'invito ai relatori ad un supplemento di riflessione, che tenga conto dei risvolti che l'applicazione di questa normativa può avere sulla vita concreta delle persone. A titolo di esempio, segnala che diverse persone che, come lei, a seguito di un incidente hanno perso l'uso degli arti inferiori, in un primo momento sembravano decise a ricorrere a gesti estremi: poi, grazie al supporto psicologico ricevuto, hanno modificato il proprio intendimento.

Franco VAZIO, *presidente*, ringraziando la collega Versace per aver riportato la sua toccante esperienza personale, comunica che l'emendamento Parisse 1.7 si intende accantonato.

Antonio PALMIERI (FI), illustrando l'emendamento Lupi 1.10, di cui è cofirmatario, sottolinea che anch'esso mira a circoscrivere con chiarezza il termine « irreversibile », che apre scenari iper-eutanasi. Pur non chiedendo di accantonarlo, invita i relatori a riflettere sulla portata e le conseguenze dell'attuale formulazione della norma recata dal testo base.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lupi 1.10.

Antonio PALMIERI (FI), intervenendo sull'emendamento Lupi 1.11, di cui è cofirmatario, ribadisce le considerazioni già svolte, sottolineando che la scelta di accantonare l'emendamento Parisse 1.7 non è di per sé risolutiva se non accompagnata da un'attenta valutazione, da parte di relatori, della necessità di apportare significative modifiche all'articolo 1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lupi 1.11.

Franco VAZIO, *presidente*, nel rammentare che, come convenuto, la seduta delle

Commissioni riunite II e XII dovrebbe concludersi per le ore 17.30, propone di procedere all'esame degli identici emendamenti Varchi 1.26 e Bisa 1.22 e dell'emendamento Tateo 1.23, per poi rinviare ad altra seduta il prosieguito dei lavori.

Roberto TURRI (LEGA) interviene per ribadire la richiesta di accantonare l'emendamento Bisa 1.22, evidenziando che esso reca un intervento analogo a quello dell'emendamento 1.14 della collega Annibali, di cui è stato disposto l'accantonamento. Rileva inoltre come la questione assuma un significato politico, oltre che di merito, dal momento che all'accantonamento delle proposte emendative seguirà verosimilmente una proposta di riformulazione da parte dei relatori, che ne consentirà l'approvazione.

Franco VAZIO, *presidente*, nel ritenere di interpretare la volontà dei relatori, rileva

come la richiesta del collega Turri meriti di essere presa in considerazione, anche al fine di mantenere il preziosissimo spirito di collaborazione che si è instaurato presso le Commissioni riunite, sicuro che tale intendimento sia condiviso dalla presidente Lorefice. Si augura che le interlocuzioni in corso fra i relatori e i rappresentanti dei gruppi possano essere fruttuose e, richiamando le considerazioni svolte dal collega Bazoli, rammenta tuttavia che l'argine alla discussione delle Commissioni riunite è rappresentato dai contenuti della sentenza della Corte costituzionale. In assenza di obiezioni, diversamente da quanto precedentemente convenuto, ritiene di non procedere oltre con l'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	21
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Emendamenti C. 2361 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	19

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3357</i>)	19
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

C. 3363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, affari sociali, il disegno di legge C. 3363, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, illustrando il provvedimento, rileva anzitutto come il decreto-legge, il quale è stato esaminato in prima lettura dal Senato, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 10 novembre, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, si componga di 17 articoli.

Venendo all'illustrazione sintetica del contenuto del decreto-legge, il quale introduce, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo dell'esibizione della

Certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto *green pass*) per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, gli articoli 1 e 3 – che inseriscono, rispettivamente, l'articolo 9-*quinquies* e l'articolo 9-*septies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (*green pass*) in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro – in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato.

In dettaglio, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021, che ha esteso (sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021) l'applicazione delle condizioni in esame a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda, in virtù del comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3, la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a pre-

scindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista, dal capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e dal capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1, l'esenzione dall'obbligo di possesso del *green pass* per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.

Le norme in esame pongono altresì a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche. Con una modifica approvata al Senato, che ha integrato il comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1 e il comma 1, capoverso 5, dell'articolo 3, viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce un articolo 9-*novies* nel citato decreto-legge n. 52 del 2001, diretto a specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.

Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro sono previste, dai capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e dai capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1, sanzioni amministrative pecuniarie.

Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice dal capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1. Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali dal capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1.

Ricorda inoltre che, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche nella materia in esame sono poste dalla novella di cui all'articolo 2 per gli uffici giudiziari, la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui all'articolo 1; il capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto articolo 2 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 9-*sexies* nel decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari debbano possedere ed esibire la certificazione verde.

In particolare, il nuovo articolo 9-*sexies*, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, al comma 1 prevede che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-*sexies*, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati: la retribuzione o gli altri emolumenti o compensi non sono dovuti limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata.

Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di

cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 – in quanto compatibili – si applichino anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari.

Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità previste in via generale dal comma 5 dell'articolo 9-*quinquies*; ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni in questione per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

L'articolo 3-*ter*, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, specifica che anche per gli operatori del servizio civile universale, che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati, si applicano le norme in esame relative al settore lavorativo pubblico o a quello privato, a seconda della natura del soggetto presso cui si svolge il servizio civile, per quanto concerne, in particolare, il mancato possesso della certificazione verde Covid-19.

L'articolo 3-*quater* reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale.

La norma transitoria limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria in esame viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19) e il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi.

In particolare:

si proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;

si stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;

si autorizza per tali interventi la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Le modifiche riguardano l'inquadramento, ai fini della generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della guarigione successiva alla somministrazione di un vaccino e la modifica della decorrenza della validità del certificato generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19.

L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, ma non utilizzate, sono riassegnate al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e – a seguito di una modifica introdotta al Senato – al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020, in luogo del Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale previsto nel testo originario del provvedimento.

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di «*contact center*» per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.

L'articolo 8 prevede che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico – previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 – avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative,

in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021 il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame.

L'articolo 10-*bis* contiene la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il decreto-legge è dunque vigente dal 22 settembre 2021.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia innanzitutto riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha

ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto alla pandemia Covid-19; da ultimo, con la sentenza n. 198 del 2021, la Corte ha ribadito che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla « profilassi internazionale », osservando inoltre che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione civile, « se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile », essendo « ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimenti tarate su quest'ultima », come appunto accaduto « a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire » (richiamando in proposito la sentenza n. 37 del 2021). La Corte ha in chiusura ricordato che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile non assurgono al rango di leggi « rinforzate », sicché il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti-legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da

una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, rileva come la giurisprudenza costituzionale la abbia qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).

A sua volta, la legge regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'articolo 16 della Costituzione, purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente

gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose. Infine, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite «in via generale» dalla legge, in base all'articolo 16 della Costituzione, la Corte costituzionale (sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso «in via generale» deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie. Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che «le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie»: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula «stabilisce in via generale altro non è che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'articolo 3 della Costituzione, come lo è nell'articolo 21, ultimo comma, della stessa Costituzione». In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali. Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si

richiama al riguardo la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.

Sotto altro profilo, rammenta che l'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, agli articoli 18 e seguenti, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, agli articoli 19 e seguenti. Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 2361 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2361 e abbinate-A, recante « Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicem-

bre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione ».

In sostituzione del relatore, Raciti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3357*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel ricordare che nella seduta del 28 ottobre scorso si è esaurito il ciclo di audizioni, fa presente che, come già anticipato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'esame in sede referente prosegue disgiuntamente rispetto alla proposta di legge C. 3201, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista.

Avverte inoltre che oggi è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3357 Perego di Cremona, recante Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista, la quale è stata abbinata alla proposta di legge C. 243, a seguito della richiesta in tal senso del proponente avanzata anche in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dopo aver rilevato di non avere nulla da eccepire circa l'abbinamento d'ufficio disposto dalla Presidenza, auspica che si pervenga a un testo condiviso che tenga conto del contributo di entrambe le proposte in esame.

Osserva come le due proposte differiscano in quanto la proposta C. 3357 Perego di Cremona ricomprende nel proprio oggetto non soltanto l'estremismo violento di matrice jihadista ma anche il terrorismo di matrice ideologica sia di destra sia di sinistra.

Sottolinea come si possa procedere adottando la proposta di legge C. 243 Fiano come testo base, trasfondendo successivamente, attraverso proposte emendative, le parti, in essa non comprese, della proposta C. 3357 Perego di Cremona, oppure pervenendo all'elaborazione di un testo unificato delle due proposte di legge. Ritiene che qualora si optasse per la seconda ipotesi, quella dell'elaborazione di un testo unificato, risulterebbe difficile concludere l'esame in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea nella data del 22 novembre prossimo prevista dal calendario dei lavori e si correrebbe il rischio di ritardare l'approvazione del provvedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti in discussione nelle prossime settimane.

Matteo PEREGO DI CREMONA (FI) ritiene opportuno concedere un tempo ne-

cessario affinché il relatore, in collaborazione con i gruppi, elabori un testo unificato condiviso, ritenendo che la delicatezza del tema richieda la massima attenzione e convergenza dei gruppi.

Nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore nell'elaborazione e presentazione della sua proposta di legge C. 243, ritiene infatti opportuno ragionare anche su altri aspetti, ricordando che anche indagini recenti hanno fatto emergere, ad esempio, l'azione di propaganda eversiva di alcuni gruppi anarcosurrezionalisti. Ritiene quindi che si potrebbe anche ipotizzare un breve slittamento della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, laddove esso favorisse l'elaborazione di un testo migliore e condiviso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno concedere una settimana di tempo per consentire al relatore, in collaborazione con i gruppi, di elaborare un testo il più possibile condiviso, in presenza del quale, peraltro, si potrebbe ipotizzare un prosieguo dell'*iter* più spedito sia in fase emendativa sia durante la discussione in Assemblea. Dopo aver fatto presente, infatti, che la natura trasversale e la particolare delicatezza del tema in questione richiede la massima collaborazione tra i gruppi, constata con soddisfazione che si stanno compiendo evidenti passi avanti nel percorso di esame del provvedimento, in vista della definizione di interventi efficaci su tale materia.

Ricorda quindi che i successivi passaggi procedurali saranno l'adozione del testo base e la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti a tale testo base.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà presumibilmente convocata nella giornata di giovedì 18 novembre prossimo.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* (C. 3363 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3363, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

osservato come rilevino inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le misure di contrasto alla pandemia Covid-19 sono ricondotte alla materia « profilassi internazionale », e che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta, dunque, in esclusiva allo Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
Sull'ordine dei lavori	26

SEDE CONSULTIVA:

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che ieri la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate fino alla proposta Maschio 1.106. Avverte che si riprende quindi dalla proposta emendativa Varchi 1.105.

Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'intento dell'emendamento Varchi 1.105 è quello di restituire elementi di chiarezza al testo del disegno di legge di delega che, alla lettera *t*) del comma 4 dell'articolo 1, richiede al Governo la previsione di sanzioni penali per chi renda dichiarazioni false nella fase dell'istruzione stragiudiziale. A suo avviso tale previsione appare eccessiva, in primo luogo perché dovrebbe essere il giudice l'unico soggetto deputato a valutare la correttezza o meno delle dichiarazioni rese dal testimone e in secondo luogo perché il ricorso allo strumento penale non può essere previsto nell'ambito di un disegno di legge di delega. Rileva inoltre il rischio che, trasferendo il procedimento civile sul versante penale, aumenti a dismi-

sura il numero delle denunce per falso o per calunnia, ottenendo quindi un risultato opposto rispetto agli obiettivi di velocizzazione e semplificazione del processo penale che il Governo si è posto. Nel sottolineare che in più punti del testo all'esame della Commissione è prevista l'introduzione di sanzioni penali, ritiene che la soppressione della richiamata lettera *t*) del comma 4 dell'articolo 1 consenta tra l'altro di salvaguardare la serenità di chi dà avvio ad una causa civile, evitando che quest'ultima sfoci in una denuncia penale. Fa presente a tale proposito che l'obiettivo dei cittadini è quello di ottenere giustizia e non certo di subire ulteriori danni.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare che il sistema attualmente in uso presso la sala del Mappamondo, prevedendo la proiezione sul maxischermo della proposta emendativa di volta in volta all'esame della Commissione, consente ai deputati di seguire più agevolmente lo svolgimento dei lavori, chiede al presidente di farsi portavoce presso la Presidenza della Camera dell'opportunità di introdurlo anche nell'Aula dell'Assemblea. Fa successivamente presente che, anche al fine di evitare di tediare i colleghi, interverrà sia sull'emendamento Varchi 1.105 sia sul successivo emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, sui quali esprime una valutazione contraria dal momento che essi, chiedendo la soppressione delle sanzioni penali, sono volti a modificare uno dei pochi interventi positivi contenuti nel disegno di legge in esame. Ritiene infatti che la eventuale dichiarazione falsa del testimone vada sanzionata sia se si verifica di fronte ad un giudice sia se ciò accade alla presenza dell'avvocato che in fase di istruzione stragiudiziale funge da pubblico ufficiale. Fa presente che in caso contrario si produrrebbe una grave lesione del principio dettato dall'articolo 3 della nostra Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.105.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Delmastro Delle Vedove

1.119, nel precisare che colui che rilascia falsa testimonianza deve essere punito, sottolinea tuttavia che nella fase del giudizio interviene una terza parte, vale a dire un magistrato che, non essendo pagato dalle parti e rappresentando lo Stato, non è in alcun modo paragonabile alla figura del mediatore o dell'avvocato. Nel ritenere pertanto che soltanto al magistrato spetti procedere penalmente in caso di falsità palese ed evidente delle dichiarazioni rese, ritiene inaccettabile che ciò possa avvenire anche in assenza di una figura *super partes*. Ribadisce pertanto l'intento di Fratelli d'Italia di porre un freno all'abuso del ricorso allo strumento penale nel procedimento civile operato dal disegno di legge in esame. Riferendosi inoltre alle considerazioni del collega Colletti, fa presente che l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, anche al fine di evitare il proliferare delle denunce, è volto a punire la falsa testimonianza falsa con una sanzione amministrativa, ritenendo eccessiva l'introduzione di una eventuale sanzione penale.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.86 che, intervenendo sul numero 3) della lettera *t*) del comma 4, ha l'obiettivo di salvaguardare l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio circoscrivendo, sulla base di criteri prestabiliti, le ipotesi di ricorso alla rinnovazione da parte del giudice. Ritiene che si tratti di una proposta costruttiva, in grado di garantire sia le esigenze di celerità dei procedimenti sia la tutela delle prerogative delle parti.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) considera corretto l'intervento recato dall'emendamento Lucaselli 1.86 che è volto a limitare l'eccessivo potere del giudice, limitando le sue possibilità di fare ricorso alla rinnovazione delle prove. Considera infatti normale aspettarsi che, nell'ambito di una fase preventiva quale è quella dell'attività di istruzione stragiudiziale, dalle dichiara-

zioni dei testimoni possano scaturire fatti nuovi, dei quali le parti non sono fino a quel momento a conoscenza. Ritenendo condivisibile l'emendamento Lucaselli 1.86, si aspetta che il Governo o gli esponenti della maggioranza prendano la parola per difendere l'atteggiamento di coloro che sono contrari.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.86.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) interviene sull'ordine dei lavori, in relazione al ricorso presentato al Presidente della Camera avverso la pronuncia di inammissibilità dell'emendamento a sua firma 1.62. Chiede quindi di sapere se sia pervenuta la determinazione in merito del Presidente della Camera che a lui risulta trasmessa per via protocollare.

Franco VAZIO, *presidente*, nel riservarsi una verifica circa la determinazione del Presidente della Camera, fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà fino alle ore 15.20.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.107, del quale è cofirmatario, volto a introdurre al comma 4 dell'articolo unico del provvedimento un ulteriore principio direttivo per prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza. Sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia tentato, purtroppo senza alcun esito, con le proposte emendative già esaminate, di limitare l'obbligatorietà della mediazione contemperando meglio l'esigenza di prevedere degli strumenti di risoluzione delle controversie con quella di salvaguardare le parti e con la finalità di garantire una maggiore celerità del procedimento. Evidenzia che la proposta emendativa in esame prevede che la parte debba avere un interesse a che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria sia eccepita e che si debba immediatamente avvalere di tale facoltà. Precisa che l'emendamento in di-

scussione non pregiudica la volontà della maggioranza sullo strumento della mediazione obbligatoria essendo volto a contemperare con un bilanciamento il diritto delle parti e a garantire la celerità del procedimento. Nel prendere tuttavia atto della mancanza di volontà della maggioranza di modificare il testo in discussione, ritiene che, se questo non fosse blindato, la proposta emendativa del suo gruppo, di assoluto buon senso, avrebbe potuto essere accolta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.107 e Lucaselli 1.89.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.11, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in discussione che modifica il rito ordinario e le modalità relative al contraddittorio tra le parti. Rammenta che nel corso delle audizioni è emerso come attraverso il comma che la proposta emendativa a sua firma intende sopprimere il Governo voglia innestare nel rito ordinario un neo rito societario che era già stato introdotto nel passato e che, dopo solo due anni, è stato cancellato. A suo avviso, l'Esecutivo, reiterando un rito già fallito, oltre a dimostrare di non essere in grado di apprendere dagli errori del passato, complica la vita delle parti e dei giudici. Ritiene tale scelta incomprensibile e chiede alla rappresentante del Governo le ragioni per le quali si reputa necessario modificare il rito ordinario vigente che non comporta problemi interpretativi, essendo stabilizzato ormai da dieci anni, intervenendo con un rito già bocciato che peraltro dovrà ancora stabilizzarsi. Sottolinea che tale scelta non farà altro che aumentare il contenzioso senza risolvere il vero problema che è rappresentato dalla carenza di risorse di personale. Ribadisce la richiesta alla rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo, evidenziando che una risposta sarebbe opportuna almeno per una forma di cortesia istituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.11.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente al collega Colletti che il Presidente della Camera ha trasmesso al Presidente Perantoni la richiesta di elementi utili di conoscenza in merito alla pronuncia di inammissibilità da lui contestata e che il presidente Perantoni provvederà nelle prossime ore a rispondere a tale richiesta.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.109, del quale è cofirmatario, volto a estendere anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le previsioni della delega relative al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica. Sottolinea come infatti il provvedimento in esame nulla disponga in merito a tale giudizio e ritiene che la proposta emendativa sia necessaria ad evitare future controversie.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.109.

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede alla presidenza di mettere a disposizione dei commissari il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge delega in discussione.

Franco VAZIO, *presidente*, acconsente alla richiesta della collega Varchi.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.15 volto a reintrodurre nel provvedimento una disposizione contenuta nel disegno di legge Bonafede e soppressa dagli emendamenti del Governo. Ritiene infatti che, sebbene il testo del disegno di legge Bonafede fosse pessimo, lo stesso recava una valida disposizione laddove prevedeva una unica forma per tutti gli atti introduttivi, dimostrando una volontà di semplificazione molto utile. Sottolinea che tale previsione, che avrebbe prodotto un beneficio per le cancellerie, a seguito degli emendamenti del Governo è stata eliminata senza alcuna motivazione. Prende quindi atto che il dibattito in Commissione si sta svolgendo soltanto con i suoi interventi e con quelli dei colleghi del gruppo

di Fratelli d'Italia e chiede alla presidenza di sollecitare la rappresentante del Governo a intervenire per rispondere ai quesiti che le vengono posti. Ritiene infatti che, se il Governo motivasse il suo operato in merito a un provvedimento scritto dal Governo stesso e nel quale sono confluiti esclusivamente emendamenti dell'Esecutivo, si renderebbe giustizia alla discussione che si sta svolgendo e all'attività della Commissione.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo interviene e fornisce risposte quando lo ritiene opportuno.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) auspica che il rappresentante del Governo sia almeno in grado di fornire le risposte ai quesiti che le vengono posti.

Franco VAZIO, *presidente*, sottolinea come sia evidente che il rappresentante del Governo non voglia fornire alcuna risposta.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.101 che è finalizzato a semplificare il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sotto molteplici punti di vista, in particolare razionalizzando il momento della notificazione degli atti e della costituzione in giudizio. Fa presente che il suo gruppo parlamentare è convinto che le ricorrenti modifiche sul rito non siano state la panacea di tutti i mali e che non rendano più efficiente la giustizia civile. A suo avviso infatti per smaltire l'ingente carico di arretrato della giustizia e per ridurre la durata dei processi, è necessario intervenire in modo sostanziale sulle assunzioni dei magistrati e del personale amministrativo e non investire su un ufficio del processo formato da neolaureati precari. Precisa quindi che l'emendamento in esame mira a semplificare e razionalizzare le proposte di modifica del rito che la maggioranza ha prodotto e che, a suo avviso, in diversi casi – andando addirittura in direzione opposta

alla finalità del provvedimento – appesantiscono inutilmente il procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.101.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.17, volto a sopprimere la lettera *d*) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento con la quale si prevede che l'atto di citazione contiene un ulteriore avvertimento relativo alla obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato. Ritiene che la previsione di tale ulteriore avvertimento sia illogica e si domanda cosa potrebbe accadere qualora nell'atto di citazione non fosse scritto che la difesa tecnica è obbligatoria. A suo avviso l'introduzione di questo ulteriore avvertimento comporterà un allungamento dei tempi e un appesantimento del contenuto degli atti che conterrebbero al proprio interno così tanti avvertimenti di diverso valore da far perdere di significato anche quelli fondamentali come, ad esempio, quelli relativi ai termini. Invita quindi a prevedere che gli atti contengano al proprio interno soltanto gli avvertimenti utili.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.17.

Franco VAZIO, *presidente*, in considerazione dell'orario, come anticipato, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si svolgerà nella giornata di martedì 16 novembre prossimo.

Sull'ordine dei lavori.

Franco VAZIO, *presidente*, propone di procedere subito all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 127 del 2021 e di passare successivamente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e XII.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

C. 3363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco VAZIO, *presidente e relatore*, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 3363, di conversione in legge del decreto-legge n. 127 del 2021 recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ». Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del provvedimento, fa presente di limitarsi in questa sede ad illustrare esclusivamente i profili di interesse della Commissione giustizia.

In particolare, evidenzia gli articoli 1 e 3 recano disposizioni urgenti sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato, inserendo, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* e un articolo 9-*septies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nel dettaglio, precisa che i citati articoli dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolga

l'attività del medesimo soggetto, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1 e 2 del nuovo articolo 9-*quinquies*), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari (commi 1 e 2 del nuovo articolo 9-*septies*).

Rileva che le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (comma 3 dell'articolo 9-*quinquies* e comma 3 dell'articolo 9-*septies*). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (commi 4 e 5 dell'articolo 9-*quinquies* e commi 4 e 5 dell'articolo 9-*septies*). Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (commi da 7 a 9 dell'articolo 9-*quinquies* e commi da 8 a 10 dell'articolo 9-*septies*).

In particolare, sottolineo che: per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso (ovvero di permanenza) da parte del lavoratore, di mancata definizione, da parte del datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche o di mancato svolgimento delle verifiche (anche a campione), nonché per l'inadempimento del obbligo di informazione da parte del somministratore di lavoro, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Ai sensi del citato articolo 4 i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro. Con riferimento alla sola ipotesi di violazione del divieto di accesso, il comma 8 del nuovo articolo 9-*quinquies* e il comma 9 del nuovo articolo 9-*septies*, fissano i limiti minimi e massimi in 600 e 1.500 euro. Per ogni fattispecie di illecito in esame, ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è altresì previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Riguardo alla misura della sanzione inoltre il citato articolo 4 fa riferimento, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada: di conseguenza il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Evidenzia che le sanzioni in esame sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima. Sottolinea che restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza per il personale del settore pubblico e secondo i rispettivi ordinamenti di settore per il settore privato per l'ipotesi di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal provvedimento e che resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed

agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Infine, rileva che disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (comma 11 dell'articolo 9-*quinquies*). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (comma 12 dell'articolo 9-*quinquies*).

Segnala, da ultimo, che una delle differenze tra la disciplina relativa all'impiego delle certificazioni verdi in ambito pubblico e quella in ambito privato riguarda (comma 7 dell'articolo 9-*septies*) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso – fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione (comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e comma 6 dell'articolo 9-*septies*).

Fa presente, inoltre che l'articolo 2 che interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, introducendo (al comma 1) l'articolo 9-*sexies* al citato decreto-legge n. 52 del 2021. Il nuovo articolo, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possano accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-*sexies*, come modificato nel corso dell'esame da parte del

Senato, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Rammento che la richiamata disposizione del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, elenca tutti gli illeciti disciplinari commessi dai magistrati per i quali è prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore alla censura.

Fa inoltre presente che il comma 10 del nuovo articolo 9-*quinquies* (introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame) estende le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni. Il comma 4 del nuovo articolo 9-*sexies* prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 – in quanto compatibili – si applichino anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari. Quanto al comma 5, esso attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Come rilevato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, il procuratore generale presso la Corte d'appello è già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudizi-

ziaria. Il medesimo comma 5 stabilisce altresì che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al già richiamato comma 5 dell'articolo 9-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*, precedentemente descritto. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 8 del nuovo articolo 9-*sexies* esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. Tale espressa esclusione, come sottolinea la relazione illustrativa « deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario ».

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede che la Commissione sia brevemente sospesa per consentire a tutti i commissari di prendere visione della relazione predisposta dal relatore.

Franco VAZIO, *presidente*, acconsentendo alla richiesta del collega Colletti, sospende brevemente la seduta che riprenderà alle ore 15.30.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.35.

Maria Carolina VARCHI (FDI), sottolineando come la posizione del suo gruppo sul ricorso all'utilizzo del certificato verde sia

fortemente critica, ritiene che il decreto-legge in discussione presenti tutte le criticità rilevate dal gruppo Fratelli d'Italia oltre ad avere la falsa pretesa di equiparare il settore lavorativo pubblico a quello privato. A suo avviso infatti si tratta di una equiparazione fittizia in quanto per tutta la durata della pandemia il Governo ha scaricato sul privato il peso della gestione dei comportamenti finalizzati alla presunta prevenzione del contagio da Covid-19. Sottolinea inoltre che, sebbene la scadenza della fase emergenziale prevista per il 31 dicembre 2021 sia ormai prossima, nonostante l'indiscriminato utilizzo del certificato verde, purtroppo il virus è ancora lungi dall'essere debellato. Per tali ragioni precisa che il suo gruppo non può accettare la proposta di parere favorevole del relatore e che pertanto voterà in senso contrario tenuto conto anche che più di un rilievo dovrebbe essere sollevato per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Giustizia, ma che non sarà possibile farlo essendo il provvedimento blindato. Sottolineando che sul decreto-legge, trasmesso questa mattina dal Senato, il termine per la presentazione di proposte emendative presso la Commissione di merito è fissato per le ore 19 della giornata odierna, rendendo quindi di fatto impossibile una seria attività emendativa, ribadisce il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

Franco VAZIO, *presidente*, ricordando che per le ore 15.30 era prevista una seduta delle Commissioni riunite II e XII, evidenziando che i colleghi e la presidente della XII Commissione sono in attesa che la Commissione Giustizia concluda i propri lavori, invita i colleghi a svolgere degli interventi contenuti.

Veronica GIANNONE (FI), intervenendo a titolo personale, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), sottolineando come sul provvedimento in discussione sia stata « strozzata » la possibilità di svolgere un dibattito in Commissione e come anche in Assemblea non sarà possibile intervenire a causa della posizione della que-

stione di fiducia, ritiene che lo stesso violi gli articoli 3, 32, 36 e 67 della Costituzione. A suo avviso è evidente che il decreto-legge in esame non riguarda alcun aspetto sanitario e che sia invece un provvedimento principalmente politico. Osserva infatti che, se lo stesso avesse avuto un carattere sanitario, il Governo avrebbe espresso in piena trasparenza le motivazioni scientifiche poste alla base del provvedimento, incentivando anche l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia italiana del farmaco a essere trasparenti nelle proprie determinazioni.

Franco VAZIO, *presidente*, invita il collega Colletti ad avviarsi alla conclusione del suo intervento, ricordando che la Commissione si è data un ordine di percorso da seguire.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel far presente che la Commissione ha ripreso i propri lavori con cinque minuti di ritardo non imputabili a una sua responsabilità, chiede di poter concludere il proprio intervento. A suo avviso il Governo, nell'emanare il decreto-legge in discussione, si è basato su dati sanitari che non ha o che non vuole offrire al Parlamento disponendo in merito al certificato verde e alla sua durata senza tener conto della letteratura medico-scientifica che si sta stratificando al di fuori della nostra nazione. Ritenendo infatti che la politica dell'Istituto superiore di sanità sia quella di non fare ricerche sull'efficacia e sull'efficienza dei vaccini ai fini della prevenzione del contagio, sottolinea la gravità di tale scelta che dimostra come tale Istituto sia mosso da istanze politiche e non scientifiche. Ritenendo quindi particolarmente pericoloso il decreto-legge in discussione, preannuncia il voto fortemente contrario della sua componente politica sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Manfredi POTENTI (LEGA) interviene per sottolineare in primo luogo che la Lega, mantenendo l'impegno assunto, si esprime in senso favorevole, con riguardo alle misure succedutesi nel tempo che sono volte a garan-

tire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. Manifesta tuttavia la preoccupazione del suo gruppo per il fatto che tali misure prevedono tra l'altro anche l'introduzione di sanzioni disciplinari e pecuniarie sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro che dovessero venire meno alle cautele in materia di sicurezza che impone loro la legge. Rileva inoltre, con riguardo ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino, come l'idonea certificazione possa essere rilasciata esclusivamente dai medici che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale. Con specifico riguardo alle misure relative al settore giudiziario, nel dichiarare di non comprendere le ragioni che hanno indotto all'esclusione degli avvocati dall'obbligo di esibizione del *green pass*, sottolinea l'eccesso delle misure di repressione poste in essere dal decreto-legge, richiamando in particolare l'attenzione sui previsti verbali di accertamento delle violazioni e sulle conseguenti responsabilità disciplinari, che a suo parere non si preannunciano di breve durata. Evidenzia il rischio della permanenza nel tempo delle misure di contenimento, analogamente a quanto succede per l'accesso agli uffici giudiziari, che hanno mantenuto la pratica del preventivo appuntamento, rendendo difficoltoso agli utenti usufruire dei relativi servizi. In conclusione, replicando alle accuse di scetticismo rivolte alla Lega, rammenta che i governatori delle regioni settentrionali, quando lanciavano l'allarme sul rischio di diffusione della pandemia nel Paese, sono stati tacciati di « sfascio leghismo » da qualcuno che ha preferito brindare a Milano, ricavandone purtroppo il contagio da Covid-19.

Ribadendo il voto favorevole del gruppo Lega, sottolinea come le criticità emerse in ordine alla certificazione avrebbero potuto essere superate dalla previsione dell'obbligo vaccinale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, nell'ambito dell'esame dello Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019 (Atto n. 316) 31

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, Amb. Maurizio Massari, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale 31

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 novembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, della Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, nell'ambito dell'esame dello Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023, cui è allegata la

relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019 (Atto n. 316).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.15 alle 8.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 novembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, Amb. Maurizio Massari, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, relativa all'anno 2020. Doc. XXXVI, n. 5 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	36
5-06505 Lovecchio: Sull'esercitazione Falcon Strike 21 che si è svolta il 6 giugno 2021 nell'area del Golfo di Taranto	36
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-06249 Deidda: Sulle iniziative per riconoscere indennizzi alla cooperativa di pescatori « S. Andrea nel compendio di S'Ena Arrubia »	36
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	42
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari	40

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, relativa all'anno 2020.

Doc. XXXVI, n. 5.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Documento all'ordine del giorno.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, introduce l'esame del Documento osservando che l'articolo 10, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri predisponga e presenti alle Camere, su proposta del Ministro della difesa, la Relazione annuale in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate.

Tale documento ha lo scopo di fornire al Parlamento elementi di informazione relativi al livello di operatività delle singole Forze armate, al grado di integrazione del personale militare femminile, all'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale del personale volontario congedato, al conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari alle Forze armate e, infine, allo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Passando alla Relazione in esame, riferita all'anno 2020, osserva che essa è stata presentata alle Camere lo scorso 8 settembre ed è, come anche le precedenti, suddivisa in tre Titoli.

Il Titolo I è, a sua volta, suddiviso in 9 capitoli. In particolare, il capitolo I reca una sintesi sullo stato di avanzamento del processo di riordino strutturale delle Forze armate, comprensivo di un elenco dei provvedimenti adottati e un'ulteriore sintesi sulla situazione generale del personale militare, con particolare riguardo al trattamento economico. Al riguardo, segnala, sotto il profilo meramente quantitativo, che nell'anno trascorso sono stati adottati 99 provvedimenti di soppressione/riconfigurazione, di cui 92 afferenti alle strutture ordinarie delle Forze armate, mentre altri 7 adottati

in ambito Area Tecnico-Operativa Interforze.

Quanto, invece, alla situazione generale del personale, la Relazione segnala che nel 2020, l'evoluzione della legislazione d'urgenza, emanata a seguito della pandemia da Covid-19, ha comportato l'adozione di istituti assolutamente innovativi per l'ordinamento militare volti a tutelare il personale laddove le varie situazioni infrastrutturali della Difesa non avessero consentito di assicurare le dovute condizioni di sicurezza nei confronti del personale dipendente. In particolare, ricorda: il ricorso allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità « agile »; la « temporanea dispensa dal servizio »; specifiche previsioni in ordine alla posizione amministrativa del personale in « malattia, quarantena e permanenza domiciliare per COVID-19 »; la possibilità di cedere – a titolo gratuito – in tutto o in parte i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della Difesa, indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza.

Nel capitolo II vengono invece forniti i dati maggiormente significativi per valutare lo stato della disciplina del personale militare, riportando le statistiche dell'anno 2020 inerenti alle sanzioni disciplinari inflitte, alle sentenze penali militari di condanna pronunciate, nonché al monitoraggio di alcuni « fenomeni comportamentali » (nonnismo, *mobbing*, molestie sessuali e *stalking*) tra militari. Riguardo a questo aspetto, evidenzia che nel 2020 il quadro generale dello stato della disciplina inerente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica registra complessivamente un aumento delle sanzioni disciplinari di corpo, mentre le sanzioni di stato subiscono una diminuzione. La situazione disciplinare del personale dell'Arma dei carabinieri registra, invece, una diminuzione sia delle sanzioni disciplinari di corpo, che delle sanzioni disciplinari di stato. Quanto alla giustizia militare, segnala che nei confronti del personale appartenente alle Forze armate nel corso del 2020 sono state pronunciate 107 sentenze di condanna definitive a fronte delle 200

nel 2019. Inoltre, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non sono stati riscontrati episodi riconducibili al fenomeno del nonnismo, confermando la tendenza ormai in atto negli ultimi anni, in base alla quale si può affermare che la manifestazione di episodi riconducibili al fenomeno del nonnismo abbia carattere sporadico, mentre per quanto riguarda il *mobbing*, è stato segnalato un solo episodio, fermo restando che il fenomeno è tenuto comunque sotto costante monitoraggio. Riguardo alle molestie sessuali, sono stati rilevati 5 casi (3 dall'Esercito e 2 dall'Arma dei carabinieri), mentre è stato segnalato un caso di *stalking* dall'Arma dei carabinieri.

Nei capitoli successivi sono rilevate, altresì, alcune informazioni riguardanti: i decessi del personale militare; l'integrazione del personale femminile nelle Forze armate; l'andamento del reclutamento dei volontari e la loro immissione nel mondo del lavoro dopo il congedo; la situazione delle infrastrutture e degli alloggi demaniali; l'attività della Rappresentanza Militare; le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale; lo sport nelle Forze armate. Passando ai decessi, i dati complessivi dell'anno 2020 sono pressappoco equivalenti agli anni precedenti e su un totale di 173 decessi in territorio nazionale, 17 si sono verificati in servizio e 156 fuori servizio. La causa più frequente risulta essere la malattia (118 casi), seguita dai suicidi (23 casi, di cui ben 15 nell'Arma dei carabinieri) e dagli incidenti automobilistici (18 casi). I dati riferiti al personale femminile evidenziano, poi, che non esistono discriminazioni di genere né preclusioni al personale di sesso femminile relativamente alla progressione di carriera e, con riferimento agli incarichi da ricoprire nel corso della carriera, alle donne sono garantite le stesse opportunità della componente maschile senza limitazioni o preclusioni di sorta. Nessuna differenziazione di genere è prevista per la scelta del personale da impiegare presso gli organismi internazionali in Italia e all'estero.

Si sofferma, quindi, sulle infrastrutture della Difesa sottolineando che, nel corso

del 2020, le Forze armate e il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri hanno impiegato con sempre maggior efficacia le risorse finanziarie destinate al settore; in particolare, rispetto all'anno precedente, si è assistito ad un maggior impiego dei fondi nella manutenzione ordinaria e ad un notevole incremento di iniziative e interventi di ammodernamento/rinnovamento infrastrutturale, con il lancio di progetti volti ad incrementare il parco di immobili destinati ad alloggi collettivi per il personale militare.

Con riguardo alle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto ai militari il diritto di costituire associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, nelle more della definizione del nuovo quadro normativo, il Gabinetto del Ministro ha emanato circolari tese a regolare le procedure per la loro costituzione e ad impartire linee guida di indirizzo per il preventivo «assenso», delineando l'attività istruttoria, la tempistica procedimentale e i requisiti per la loro legittima costituzione. Nel 2020 hanno, quindi, ottenuto l'assenso ministeriale 5 associazioni professionali, mentre una è stata oggetto di un decreto di non accoglimento. I sodalizi finora esistenti rimangono, di fatto, in attesa del provvedimento di legge, attualmente in seconda lettura presso il Senato della Repubblica, che ne disciplini l'ambito di operatività.

Il Titolo II, suddiviso in due capitoli, illustra gli *standard* operativi espressi congiuntamente dalle Forze armate, nel corso del 2020, sia in ambito nazionale che internazionale.

La presenza dei militari italiani impiegati in campo internazionale, pone l'Italia al diciannovesimo posto nella lista mondiale dei Paesi contributori e la rende uno dei maggiori contributori nelle missioni di *peace-keeping* dell'ONU (prima tra i Paesi europei), al secondo posto nella lista dei Paesi europei contributori nelle missioni a guida UE dopo la Spagna, e tra il secondo e terzo posto nella lista dei Paesi contributori membri della NATO nelle operazioni a guida NATO (insieme a Stati Uniti e

Germania). Quanto ai contributi alla sicurezza nazionale, segnala che la scheda riassuntiva a pagina 97 fornisce un quadro di sintesi dell'attività svolta, dei risultati e del personale impiegato nell'Operazione Strade Sicure. Sottolinea, inoltre, l'elevato contributo delle Forze armate nelle attività di concorso emergenziale nel corso del 2020, come risulta dall'elenco a pagina 108 e seguenti.

Infine, il Titolo III, delinea, per ogni singola Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, la situazione sulle attività svolte nello specifico quadro strutturale di riferimento.

Evidenzia come la Relazione porti all'attenzione della Commissione tematiche di rilevante interesse, offrendo diversi spunti di riflessione. In particolare, si sofferma sulla sottoutilizzazione della magistratura militare e sull'urgenza di dare seguito alle proposte di legge volte a incrementarne l'efficienza. Considera un segnale positivo i numeri assai ridotti relativi ai fenomeni del nonnismo, del *mobbing* e dello *stalking*, che vanno comunque combattuti e tenuti sotto controllo con un monitoraggio costante. Invita a prestare particolare attenzione al fenomeno dei suicidi, attribuendo priorità alla tutela della salute del personale e chiede al rappresentante del Governo di poter fornire informazioni riguardo lo stato di attuazione della risoluzione a sua prima firma n. 8-00056, volta ad assicurare supporto psicologico al personale militare. Segnala, anche, l'avanzamento dell'*iter* delle proposte di legge sui sindacati militari, che considera una svolta epocale per il mondo della difesa, e ritiene utile che il Governo possa fornire informazioni riguardo eventuali procedimenti nei confronti di militari che abbiano promosso la costituzione di sindacati militari. Sottolinea anche l'importante contributo alla pace ed alla stabilità attraverso la partecipazione dei nostri contingenti alle missioni internazionali e conclude ricordando gli importanti traguardi raggiunti dagli atleti olimpici dei gruppi sportivi militari e del gruppo paralimpico, auspicando che anche negli anni successivi il documento possa essere oggetto di esame

da parte della Commissione, stimolando dibattiti costruttivi.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottolinea come molti dei temi sollevati dal relatore siano già stati affrontati dalla Commissione nel corso della legislatura e si dichiara fiducioso che la Commissione e il Governo sapranno lavorare proficuamente per trovare soluzione al fenomeno dei suicidi, rispetto al quale vi è massima attenzione e preoccupazione da parte di tutti.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide le preoccupazioni del relatore e del collega Deidda sul tema dei suicidi e concorda sull'attenzione che esso merita. Non ritiene corretto, al contrario, ipotizzare una correlazione diretta tra l'attività volta alla costituzione di associazioni sindacali militari e l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Maria TRIPODI (FI) ringrazia il relatore per l'esautiva illustrazione del documento e osserva come i temi posti all'attenzione della Commissione debbano essere trattati con la giusta sensibilità, al fine di non prestare il fianco a possibili critiche nei confronti di coloro che sono chiamati a tutelare la salute e i diritti degli uomini e delle donne in divisa. Conclude rimarcando l'importanza di concludere al più presto l'*iter* della legge sui sindacati militari, provvedimento di enorme importanza nell'interesse delle Forze armate.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritiene che il relatore abbia fatto un ottimo lavoro ed evidenziato tutti i temi centrali del documento. Non crede che, allo stato, anche in considerazione della mancanza di una specifica norma penale, possano essere avviati procedimenti giudiziari nei riguardi di coloro che abbiano promosso la costituzione dei sindacati militari, mentre dichiara di non sapere se tali soggetti siano stati destinatari di sanzioni disciplinari.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ precisa che non risultano provvedimenti disciplinari correlati all'esercizio della costituzione di associazioni sindacali militari e si

riserva, comunque, di fornire maggiori dettagli nella successiva seduta.

Quanto ai numeri relativi al fenomeno dei suicidi, evidenzia come negli ultimi anni si registra una tendenza alla diminuzione e che, se si considera il personale delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, l'incidenza complessiva arriva appena allo 0,01 per cento annuo. Ad ogni modo manifesta la disponibilità ad accertare se, con riguardo ai casi di suicidio, possano esistere lettere o elementi dai quali emerga un disagio nei confronti della Forza armata. Si dichiara, poi, d'accordo sull'importanza di velocizzare l'iter della legge sui sindacati militari e sottolinea come le Forze armate siano oramai immuni dal nonnismo, mentre dati numerici lasciano ben sperare anche per la definitiva sconfitta del fenomeno delle molestie.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-06505 Lovecchio: Sull'esercitazione Falcon Strike 21 che si è svolta il 6 giugno 2021 nell'area del Golfo di Taranto.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-06249 Deidda: Sulle iniziative per riconoscere indennizzi alla cooperativa di pescatori « S. Andrea nel compendio di S'Ena Arrubia ».

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia per la risposta che apprezza poiché va nel senso indicato dall'interrogazione di correggere gli errori e le omissioni del precedente protocollo con la regione Sardegna. Ricorda che, all'inizio della Legislatura, sul tema degli indennizzi alle cooperative di pescatori che operano nell'area del poligono di Capo Frasca è stata approvata una risoluzione a sua prima firma ed auspica che gli impegni in essa previsti possano essere inseriti nel nuovo protocollo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter

(LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.

Atto n. 317.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 6 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 novembre 2021.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice* riferisce che con il programma di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 38/2019 (Atto del Governo n. 124) è stata avviata l'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 17 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH), di cui 15 in versione Multiruolo Avanzato (MA) e 2 in versione Addestratore Basico (AB).

Rileva, quindi, che lo schema di decreto in esame riguarda la prosecuzione di tale programma e prevede l'acquisizione, sempre per l'Esercito italiano, di ulteriori 33 nuovi Elicotteri Multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) versione Multiruolo Avanzato (MA), comprensivi di supporto logistico integrato decennale.

Al proposito, ricorda che l'attuale componente di elicotteri multiruolo dello strumento terrestre è costituita essenzialmente da piattaforme introdotte in servizio tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90. Tali piattaforme presentano una crescente obsolescenza dovuta ad un notevole logorio imposto dal continuo impiego operativo ed equipaggiamenti di bordo che ormai non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo. Inoltre, i nuovi elicotteri presentano una forte connotazione duale, essendo idonei anche all'impiego per finalità prettamente civili. In particolare, potranno essere impiegati per il soccorso a malati e traumatizzati gravi, il trasporto logistico di personale e materiali, attività di sorveglianza, ricerca e ricogni-

zione, attività antincendio boschivo, per il soccorso e l'assistenza in occasione delle calamità naturali, il volo notturno con ausilio di visori e camera ad infra-rossi.

Osserva, quindi, che a livello capacitivo tecnico i nuovi *Light Utility Helicopter* (LUH) assicureranno una vita tecnica non inferiore a 30 anni o 10.000 ore volo e saranno in grado di operare in sicurezza in ogni condizione di volo, consentendo comunicazioni radio bilaterali e trasmissione dati e immagini con le altre unità, esercitando la capacità C4 (Comando, Controllo, Comunicazione, Computer). Essi dovranno rispondere anche a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione o in acquisizione in ambito Forza armata e in ambito interforze/NATO, nonché agli *standard* di riferimento del progetto « Forza NEC ».

L'introduzione in servizio della nuova piattaforma sarà accompagnata dall'istruzione di specifici corsi di formazione basica e la contestuale revisione dei programmi addestrativi in essere per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego. Il sostegno logistico integrato decennale del tipo *Performance Based Logistics* (PBL) consentirà, poi, di acquisire un servizio dimensionato su un requisito prestazionale stabilito a priori, condividendo con il comparto industriale parte dei rischi associati al mantenimento in operatività della piattaforma.

Per quanto riguarda i rapporti con l'industria, sottolinea che i settori industriali interessati al programma saranno prevalentemente quelli aerospaziale, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, dell'alta tecnologia, nonché della ricerca e sviluppo situati su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione in Lombardia e, nell'area centro meridionale, a Frosinone, Brindisi e Benevento. Si prevede, inoltre, il coinvolgimento di oltre 200 realtà nazionali esterne a Leonardo Elicotteri (fornitori e sub-fornitori, diretti e indiretti, comprese le piccole e medie imprese dell'indotto, i centri di studio e ricerca universitari), in aggiunta alle altre divisioni di Leonardo e le loro relative catene di rifornimento. Notevoli sono anche le prospettive di esportazione con conseguenti positive ricadute

per il sistema Paese in termini sia industriali sia occupazionali.

Ribadisce, dunque, che il presente schema di decreto assicura la prosecuzione della prima fase del programma, approvata con decreto ministeriale n. SMD 38/2019 e prevede l'acquisizione, nel periodo tra il 2021 ed il 2026, di un massimo di 33 piattaforme in versione MA, del relativo supporto logistico integrato decennale, la conversione in versione Multiruolo Avanzato delle 2 piattaforme in versione Addestratore Basico acquisite nella prima fase, la fornitura di sistemi di pianificazione e di simulazione, l'avvio di corsi per piloti e specialisti e l'acquisizione di equipaggiamenti e attrezzature varie per l'impiego e la gestione operativa, tecnica e logistica degli stessi, nonché la realizzazione di adeguamenti infrastrutturali sui sedimi che accoglieranno gli aeromobili.

L'onere previsionale complessivo è stimato in circa 883 milioni di euro, suddivisi in più *tranche*. La prima *tranche*, per complessivi 108 milioni di euro, a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa, consentirà l'acquisizione di 6 piattaforme in versione MA, il *buy back* delle prime 2 macchine in versione AB con altrettante in configurazione MA, l'aggiornamento delle piattaforme ai requisiti operativi integrabili, il supporto logistico integrato decennale e gli adeguamenti infrastrutturali. Tutto ciò consentirà il conseguimento della piena operatività di due squadroni di volo dell'aviazione dell'Esercito. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi andrebbe, dunque, valutata l'opportunità di chiarire che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla sola prima *tranche* della seconda fase. Segnala, infatti, che sia la relazione, sia la tabella inseriscono le *tranche* successive, per le quali occorre individuare finanziamenti pari a 775 milioni di euro, all'interno dell'autorizzazione richiesta per il programma.

La scheda tecnica riporta anche un cronoprogramma dei pagamenti facendo, comunque, presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata. Viene, infatti,

precisato che in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale e della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e l'imputazione a capitolo descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale. A tal proposito potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Infine, segnala che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi operanti (pag. 119), con l'impegno finanziario di 108 milioni di euro nel periodo 2021-2026, ed evidenzio che la seconda fase, mirata all'acquisizione di 33 elicotteri, ha trovato solo finanziamento parziale attraverso le risorse recate dal fondo di cui all'art. 1, comma 14, della legge di bilancio 2020. Il documento riporta anche il profilo finanziario complessivo, pari a 15,2 milioni nel 2021, 25 milioni nel 2022, 23,8 milioni nel 2023, 187 milioni complessivi nel triennio 2024-2026 e 92 milioni fino all'anno 2033.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella prossima seduta, riferendo sin da ora che anche la seconda *tranche* è già pianificata a valere sulle risorse stanziare nel bilancio ordinario della Difesa a legislazione vigente.

Salvatore DEIDDA (FDI) rimarca l'importanza di regolamentare i rapporti tra le grandi imprese multinazionali *prime contractor* e la filiera delle piccole e medie imprese subfornitrici affinché queste siano tutelate nella partecipazione ai programmi d'arma pluriennali. Preannuncia, quindi, la presentazione di un atto di indirizzo in tal senso.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.

Atto n. 318.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 6 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 novembre 2021.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), *relatore*, introduce l'esame del programma d'arma sottolineando che la flotta dei C-27J – velivoli sviluppati a seguito di una collaborazione industriale fra Alenia Aerospazio (ora Leonardo S.p.A.) e la Lockheed Martin mirata a realizzare velivoli da trasporto tattico medio-leggero di nuova generazione e destinati principalmente alle operazioni in teatro operativo su piste corte e/o semi-preparate - sarà a breve sottoposta a un importante aggiornamento, sia per la risoluzione di numerose obsolescenze legate al progresso tecnologico, sia il prolungamento della vita operativa degli stessi velivoli.

Rileva, quindi, che tramite tale aggiornamento sarà anche possibile adeguare la flotta dei velivoli C-27J agli attuali *standard* operativi e alle nuove normative di sicurezza degli spazi aerei, garantendo l'interoperabilità e l'efficacia del supporto alle componenti terrestri, con specifico riguardo a quello delle operazioni speciali.

Proprio con riferimento a quest'ultimo ambito, osserva che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto precisa che, sulla base delle linee guida del Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), è stata elaborata un'esigenza operativa che prevede la realizzazione di una versione speciale del C-27J,

denominata *Praetorian*. In particolare, lo scopo del programma risiede nel potenziamento delle capacità espresse nel settore del Comando e Controllo avioportato e del *Battle Management* dell'Aeronautica militare attraverso lo sviluppo di un velivolo ad ala fissa multiruolo, in configurazione *Special Air Operations* (SAO), che garantisca sia la capacità di trasporto aereo/mobilità strategica, sia lo sviluppo di funzionalità abilitanti aggiuntive nei settori C4ISTAR, COMINT ingaggio cinetico e protezione.

Il programma, il cui avvio è previsto nel corso del 2021 e la conclusione nel 2030, comprende: l'acquisizione di un primo sistema in configurazione iniziale (*Initial Operational Capability* – IOC), che sarà successivamente implementato per esprimere la massima capacità operativa prevista dall'esigenza approvata e che porterà alla realizzazione degli assetti MC-27J *Praetorian* e di almeno 4 sistemi missione sviluppati su base ATOS – *Airborne Tactical Observation Surveillance System*, che saranno progressivamente portati alla piena capacità FOC (*Full Operational Capability*); l'incremento del supporto logistico per il mantenimento dell'efficienza e operatività dei velivoli modificati e del sistema di missione, secondo gli schemi riportati nel requisito tecnico sviluppato in accordo all'esigenza operativa; l'acquisizione delle parti di ricambio per l'effettuazione di attività manutentive straordinarie non programmabili fino al terzo livello tecnico; la risoluzione delle obsolescenze; l'adeguamento infrastrutturale e infostrutturale.

Quanto agli aspetti industriali, evidenzia che il velivolo MC-27J sarà realizzato interamente dalla Leonardo S.p.A. sulla base della piattaforma C-27J, già in uso dal 2007. Inoltre, per la realizzazione del sistema di missione saranno coinvolte altre aziende dell'indotto aeronautico. In particolare, l'industria nazionale risulterà impegnata per tutte le attività di supporto relativamente alle componenti di identificazione, comunicazione e *data link* tattici. Notevole sarebbe anche l'impatto positivo sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale, che si rifanno all'indotto nel campo della filiera aeronautica, con speci-

fico riguardo ai sistemi avionici e di comunicazione.

Sottolinea, poi, che il programma presenta importanti ricadute anche per quanto concerne la cooperazione internazionale, dal momento che l'attuale flotta mondiale di velivoli C-27J consta di oltre 85 velivoli e riguarda 13 nazioni fra cui USA e Australia, a cui si dovrebbero aggiungere anche altri probabili acquirenti.

L'onere complessivo è stimato in 99 milioni di euro (a condizioni economiche 2020) e si svilupperà in tre fasi auto-consistenti. La spesa per le prime due fasi, rispettivamente di 10 milioni e di 70 milioni, graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre la terza fase sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro. In ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione Generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La scheda tecnica riporta anche un cronoprogramma dei pagamenti meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Peraltro, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrat-

tuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Sempre con riferimento al cronoprogramma dei pagamenti viene altresì precisato che in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale.

Infine, segnala che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 70) con un fabbisogno complessivo stimato di 99 milioni di euro, di cui risulta finanziata una tranche, per un totale di 80 milioni, distribuiti in 5 anni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 novembre 2021.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06505 Lovecchio: Sull'esercitazione Falcon Strike 21 che si è svolta il 6 giugno 2021 nell'area del Golfo di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa generale, è essenziale tener presente come uno dei fondamentali obiettivi della Difesa sia quello di assicurare la costante disponibilità delle forze nonché lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità idonee all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e alla condotta delle conseguenti missioni assegnate.

In tale ottica, le esercitazioni ricoprono un ruolo fondamentale per la prontezza del personale e delle unità, consentendo di poter operare efficacemente in ogni contesto, anche in concorso con altri Paesi.

Le succitate finalità impongono che le attività in questione siano pianificate con largo anticipo rispetto alla fase esecutiva; nello specifico, la pianificazione della « Falcon Strike 21 », esercitazione di natura *Single Service* inserita nel Programma delle Esercitazioni Nazionale per l'anno in corso, ha avuto avvio, a cura dell'Aeronautica Militare, già nel 2020.

Nell'evento sono stati impegnati circa 600 militari ed oltre 50 velivoli – tra caccia, aerei da trasporto, da rifornimento in volo ed altri assetti di supporto – che hanno

tutti operato all'interno di spazi aerei dedicati all'addestramento.

L'esercitazione in argomento, una tra le principali previste per il 2021, ha rivestito fondamentale importanza per lo sviluppo di nuovi ambiti addestrativi di livello internazionale.

Nel merito, va altresì evidenziato come lo svolgimento di esercitazioni militari in concorso con altri Paesi, lungi dall'aver finalità offensive di qualsiasi genere, sia uno dei canali su cui si basa il dialogo tra le Difese delle varie Nazioni, contribuendo ad alimentare la conoscenza reciproca e a condividere le procedure operative nei domini di riferimento.

In tale quadro, la partecipazione alla « Falcon Strike 21 » da parte di nazioni estere, quali gli Stati Uniti, il Regno Unito ed Israele, ha favorito la condivisione delle procedure e l'interoperabilità; inoltre, su un piano squisitamente bilaterale, va evidenziato come Italia ed Israele abbiano in atto, in un'ottica di ricerca condivisa di una sicurezza comune, molteplici iniziative di collaborazione, in particolar modo nei settori addestrativo e del *procurement*.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06249 Deidda: Sulle iniziative per riconoscere indennizzi alla cooperativa di pescatori « S. Andrea nel compendio di S'Ena Arrubia ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Va sottolineato, in premessa, che la tematica delle limitazioni connesse con lo svolgimento delle esercitazioni militari e i relativi indennizzi è disciplinata da puntuali riferimenti legislativi, in particolare dall'articolo 332 del decreto legislativo n. 66 del 2010 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM).

Analogamente, le modalità di indennizzo sono richiamate da disposizioni di legge cui l'Amministrazione Difesa è tenuta a conformarsi, nello specifico l'articolo 325 del citato COM.

Con particolare riferimento al territorio della Regione Autonoma Sardegna si rappresenta, inoltre, che i contenuti e le previsioni del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel corso del 2016, avente ad oggetto gli « indennizzi agli operatori economici della pesca del Comparto marittimo di Oristano » (provincia nel cui territorio ricade il compendio ittico richiamato dell'Interrogante), ivi comprese le cosiddette « specificità » sono stati preliminarmente concordati con la Regione stessa sulla base dell'effettivo disagio arrecato alle comunità locali, in quanto confinanti con il poligono di Capo Frasca e caratterizzate da particolari interdizioni all'ancoraggio, alla pesca e al transito nelle aree marine prospicienti il poligono.

Preme altresì evidenziare che le recenti ordinanze di sgombero delle aree marine, emesse in occasione delle esercitazioni militari, hanno significativamente ridotto l'incidenza delle limitazioni.

Inoltre, la Difesa, nel riconoscere l'esigenza di mitigare ulteriormente le limitazioni derivanti dall'utilizzo del territorio per le finalità addestrative, si è impegnata sottoscrivendo i Protocolli d'Intesa del 2017 e del 2019, all'avvio delle attività « per il

coordinamento delle attività militari presenti nel territorio della Regione », subordinate alla nomina dei rappresentanti per la costituzione della Cabina di Regia di coordinamento dei tavoli tecnici.

Si precisa che, al momento, si è in attesa della formalizzazione delle nomine dei membri da parte della Regione Autonoma della Sardegna in seno alla Cabina di Regia le ai discendenti Tavoli tecnici, ad integrazione di quelli indicati, da tempo, della Difesa.

Con riferimento, poi, al contributo previsto dall'articolo 330 del COM per le regioni maggiormente oberate dai vincoli militari, si precisa che il decreto del Presidente della Repubblica 7/08/2017 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2017, recante la ripartizione dei fondi per il quinquennio 2010-2014 e l'anticipazione dei fondi per il quinquennio 2015-2019, ha esaurito la propria efficacia.

Allo stato attuale, è in corso di formalizzazione il nuovo Decreto che consentirà la ripartizione dei contributi relativi al quinquennio 2020-2024 sulla base del criterio della spesa storica, con cui saranno corrisposti annualmente i fondi alle regioni a statuto speciale.

Sempre in relazione al contributo previsto per le Regioni a statuto speciale, si evidenzia come già dal trascorso esercizio finanziario, con apposita variazione compensativa di circa 5.5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul bilancio della Difesa siano stati recepiti gli indirizzi espressi dalla Commissione nella risoluzione citata dall'Onorevole interrogante nell'atto. In relazione a tale variazione, si comunica che la stessa è stata resa definitiva nell'ambito del sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Esame emendamenti C. 2361-3069-3081-A	43
---	----

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 11 novembre 2021.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Esame emendamenti C. 2361-3069-3081-A.

Il Comitato si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) (in videoconferenza)	44
Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, prof. Massimo Deiana	44

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 novembre 2021.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, prof. Massimo Deiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 424 Carnevali e 1884 De Maria</i>)	47
DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 novembre 2021. – Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in ma-

teria di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione ed è iniziata la discussione. Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendono intervenire, prima di procedere all'illustrazione della proposta di parere.

Paolo SIANI (PD), pur esprimendo apprezzamento per il complesso della ri-

forma, ritiene utile richiamare una problematica riguardante la tutela dei minori nell'ambito del processo civile. Reputa, infatti, che l'affidamento al giudice monocratico di alcune fattispecie comporti alcuni rischi, venendo meno la specificità degli interventi che riguardano le persone di minore età. Evidenzia come preoccupazioni in tal senso siano state espresse anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, non essendoci altre richieste di intervento e osservando che i rilievi espressi dal deputato Siani trovano corrispondenza con l'intervento svolto nella seduta precedente dalla collega Bellucci, sospende brevemente la seduta al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto del tema sollevato dai deputati intervenuti nella discussione.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), precisando che essa recepisce le considerazioni svolte dai colleghi Bellucci e Siani.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), non esitando a definire « epocale » l'intervento di riforma proposto con il provvedimento in esame, da considerarsi lungamente atteso, che peraltro investe in maniera notevole le competenze della Commissione Affari sociali, manifesta soddisfazione per la capacità della medesima Commissione di trovare una posizione condivisa, avendo l'obiettivo di garantire un'efficace tutela dei minori. In questo contesto reputa importante l'osservazione che è stata inserita nel parere, al fine di porre rimedio a quello che appare un *vulnus* rispetto a tale tutela.

Nel ribadire la valutazione positiva del gruppo Fratelli d'Italia in merito al raggiungimento di questo obiettivo, rileva che purtroppo il provvedimento in esame presenta altri profili di criticità, a partire da un livello inadeguato di risorse umane de-

stinata agli interventi in materia di minori e famiglie, insistendo sul fatto che il giudice monocratico non può essere una soluzione per tale problematica, e dalla scarsa incisività degli interventi correttivi delle disposizioni previste dall'articolo 403 del codice civile in materia di allontanamento dei minori dalle loro famiglie. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dalla relatrice.

Elena CARNEVALI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere, intendendo comunque segnalare alcune criticità presenti nel testo in esame.

In particolare, per quanto concerne l'articolo 27, che modifica le disposizioni del codice civile sull'allontanamento dei minori dalle proprie famiglie, valuta favorevolmente alcuni interventi, quali, ad esempio, quelli relativi alle tempistiche, ma ritiene che siano necessari alcuni correttivi per conseguire l'obiettivo della piena tutela dell'interesse dei minori.

Nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Bellucci sulla necessità di avere adeguate risorse umane a disposizione, incluse quelle per gli interventi necessari in ambito sociale, auspica che in sede di emanazione di decreti attuativi possano essere individuate le opportune soluzioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazione, della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono la ministra per le disabilità, Erika Stefani, e il sottosegretario per la salute, Pierpaolo Sileri.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo in materia di disabilità.

C. 3347 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 424 Carnevali e 1884 De Maria).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 10 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le relatrici, deputate Noja e Sportiello, hanno svolto la relazione.

Ricorda, altresì, che nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, è stato convenuto di dedicare la prossima settimana all'esame preliminare, con lo svolgimento delle audizioni informali a partire da lunedì 15 novembre e, quindi, della discussione. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 20 di lunedì 22 novembre.

Avverte che, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri, il deputato De Maria ha chiesto di poter abbinare la sua proposta di legge recante « Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile » (C. 1884). Fa presente che anche la deputata Carnevali ha chiesto di poter abbinare la proposta di legge recante « Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità » (C. 424).

Come ha avuto modo di chiarire nella predetta riunione di ieri, nel caso di specie può essere ammessa la possibilità di deliberare eventuali abbinamenti di proposte di legge, ove richiesti da parte dei rispettivi presentatori, fermo restando che il testo base non può che essere quello del disegno di legge collegato, in virtù della speciale disciplina che l'articolo 123-*bis*, comma 6, del Regolamento prevede per tale categoria di provvedimento.

Ciò precisato, propone di deliberare l'abbinamento delle proposte di legge C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria al disegno di legge in esame.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria al disegno di legge C. 3347.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

C. 3363 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento, che verrà a scadenza il 20 novembre 2021, abbia inizio il prossimo 15 novembre.

Avverte altresì che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere all'esame del provvedimento nelle giornate di oggi e di domani, venerdì 12 novembre. È stato altresì stabilito che nella seduta odierna si svolgerà l'esame preliminare ed è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 19 di oggi.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Federico, per lo svolgimento della relazione.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, procede all'illustrazione del contenuto del disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021.

Osserva che gli articoli 1 e 3 inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* e un articolo 9-*septies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e

gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari (comma 1, capoversi 1 e 2). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista la non applicazione delle misure illustrate in precedenza relative al possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti che sulla base di un'idonea certificazione medica sono esentati dalla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1).

Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Con una modifica approvata al Senato viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito anche un articolo 9-*novies* nel citato decreto-legge

n. 52 del 2021 – con l'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame – diretto a specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.

Per le ipotesi in cui un lavoratore, pubblico o privato, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo ovvero rifiuti l'esibizione del certificato, si prevede in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e viene fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dall'articolo 3-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, tali disposizioni si applicano anche agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati.

Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1).

L'articolo 2 concerne l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*sexies* nel richiamato decreto-legge n. 52 del 2021. Il nuovo articolo, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie, non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata.

Il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 si applichino, in quanto compatibili, anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari.

Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Ai sensi del comma 6, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Il comma 8 esclude espressamente l'applica-

zione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati, anche onorari, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

L'articolo 3-*quater*, introdotto al Senato, reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. La norma limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale del Servizio sanitario nazionale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dall'ente o azienda sanitario di appartenenza, il quale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale ed il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, apportando a tal fine delle modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021.

In particolare, è prorogata dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il

prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti (comma 1).

Il nuovo comma 1-*bis* impegna le farmacie in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. Il successivo comma 1-*ter* (introdotto come il precedente nel corpo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021) chiarisce che l'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Il comma 2 sostituisce i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

In particolare, fino al 31 dicembre 2021 il nuovo comma 9-*quater* garantisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. L'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi è svolta nelle farmacie ovvero nelle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. Il nuovo comma 9-*quinquies* impegna il Commissario straordinario a trasferire le risorse di cui al comma 9-*quater* alle regioni e alle province sulla base dei dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i

mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-*quater*.

Fa presente, poi, che l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della guarigione da un'infezione da COVID-19 successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale (comma 1, lettera *b*); la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19, relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19 (a partire dalla somministrazione stessa anziché dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione) (comma 1, lettera *c*).

La novella di cui alla successiva lettera *d*) prevede che, nel caso in cui l'accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque,

ai fini della durata, una sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19.

Fa notare come nel corso dell'esame in sede referente al Senato sia stata espunta la lettera *a*) del comma 1, sull'equivalenza delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute per esigenza di coordinamento, in quanto trattasi di disposizione già contenuta nell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 111 del 2021, convertito dalla legge n. 133 del 2021, attraverso una proposta emendativa approvata presso questa Commissione nel corso dell'*iter* di conversione del citato decreto.

L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite alla società Sport e Salute s.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 ma non utilizzate, sono riassegnate al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 (*Contact center*). Ricorda che la disposizione recata dal decreto-legge n. 105 del 2021, novellando l'articolo 1, comma 621-*bis* della legge di bilancio 2021, attribuiva alla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri il servizio di assistenza tecnica (mediante risposta telefonica o di posta elettronica) per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. È previsto un incremento dello stanziamento da 1 milione a 4 milioni di euro.

L'articolo 8 indica la data del 30 settembre 2021, come termine per il Comitato tecnico-scientifico per esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'anda-

mento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale. Al riguardo, si ricorda che, successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 139 del 2021 che ha ridefinito la disciplina relativa allo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative nelle zone bianche e gialle.

L'articolo 8-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano, quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività didattiche. Sostanzialmente, si prevede, dunque, che, per lo svolgimento delle attività indicate, le certificazioni verdi COVID-19: non devono essere possedute ed esibite dagli studenti; devono essere possedute ed esibite dal personale scolastico per l'accesso a locali diversi dagli edifici scolastici in cui si svolgono le stesse attività, nonché da chiunque – diverso dagli studenti – acceda alle strutture scolastiche per lo svolgimento delle stesse attività.

L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge n. 127. Si ricorda che i certificati verdi COVID-19, in base al principio posto dal citato comma 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52, rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Tali fattispecie – aventi in genere come limite temporale, implicito od esplicito, la fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – sono elencate nel medesimo comma 10-*bis* nonché nell'integrazione al medesimo elenco operata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2021.

Fa presente, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 10-*bis* prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 11 concerne, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, che è vigente dal 22 settembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, osserva che,

come precisato all'inizio della seduta, è da considerarsi conclusa la fase dell'esame preliminare.

Ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 19 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.) »;

rilevato che il provvedimento prevede l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare;

rilevato, altresì, che sono previste specifiche disposizioni relative: all'attività professionale del mediatore familiare, alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore, al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, alla nomina del tutore del minore nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale;

considerato che specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori;

considerato, altresì, che il disegno di legge interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni, ed eventualmente la corte d'appello;

segnalato che il provvedimento interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di inserire, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale, la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la composizione monocratica del giudice deputato alle cause che riguardano i minori, in considerazione della privazione dell'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, che si ritengono necessarie per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni sulla responsabilità genitoriale e ai provvedimenti di allontanamento dei minori dalle famiglie.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	54
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) ..	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

Emendamenti C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 novembre scorso, ha dato atto della trasmissione, da parte della XIV Commissione, di 4 proposte emendative, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Invita il relatore, onorevole Germanà, a svolgere il suo intervento e a formulare una proposta di parere.

Antonino GERMANÀ (LEGA), *relatore*, ricorda che sono state trasmesse le seguenti proposte emendative: Dall'Osso 10.3, volto ad integrare i principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 10, attinente alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, prevedendo l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/4; Marrocco 10.1, volto ad integrare i principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 10, disponendo l'adozione di misure adeguate per fornire indicazioni alle piccole e medie imprese (PMI) sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa unionale; Rossello 10.2. che, nel-

l'integrare i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, prevede l'adeguamento e la semplificazione delle norme vigenti, al fine di eliminare processi e vincoli oramai obsoleti; Pettarin 12.1., diretto a modificare il criterio direttivo contenuto alla lettera e) dell'articolo 12, (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE), prevedendo la riduzione e la semplificazione degli oneri informativi e dei procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI,

al fine di ridurre costi e termini procedurali.

Ciò premesso, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 10.2 Rossello e 12.1 Pettarin e parere contrario sugli emendamenti 10.3 Dall'Osso e 10.1 Marrocco.

Il Sottosegretario di Stato Francesco BATTISTONI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione XIII,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3208 Governo, presentate presso la XIV Commissione e trasmesse per l'espressione del prescritto parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 10.2 Rossello e 12.1 Pettarin,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.3 Dall'Osso e 10.1 Marrocco.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relattrice*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato*).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN. LING.) nel preannunciare il proprio voto favorevole, sottolinea che il provvedimento in esame, volto a snellire il rito civile, va incontro alle raccomandazioni formulate per il nostro Paese dalla Commissione europea e consente di mantenere fede agli impegni assunti nel PNRR.

Evidenzia in particolare due aspetti, a suo avviso rilevanti per i profili di interesse della Commissione. Accelerando e razionalizzando il rito civile nelle contrattazioni civili e commerciali, il provvedimento contribuisce all'idoneità del nostro Paese come sede per la soluzione delle controversie di natura transnazionale. Ricorda in proposito che nella sezione dedicata alla Germania della seconda relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto, viene evidenziato che tale Paese ha aperto una nuova sede del tribunale dedicata alla soluzione delle controversie commerciali transnazionali e internazionali, attraendo quindi la gestione di tale tipo di controversie. Anche il nostro paese deve proseguire ac-

quisendo competenze su queste materie e il provvedimento in esame, teso a rendere più efficiente il rito civile, contribuisce ad andare in tale direzione.

Il secondo aspetto rilevante riguarda l'attuazione della raccomandazione europea in materia di *gender equality*. Il provvedimento in esame, che affronta i temi dei licenziamenti discriminatori e delle relative azioni di nullità, in riferimento anche ai riti speciali previsti dal Codice per le pari opportunità, appare come un contributo significativo a migliorare la normativa na-

zionale sotto il profilo della parità di genere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata (AC 3298), approvato dal Senato il 21 settembre 2021;

preso atto che il disegno di legge, composto da un unico articolo suddiviso in 44 commi, presenta un duplice contenuto, contenendo oltre alla delega al Governo alla riforma del processo civile, corredata dai relativi specifici principi e criteri direttivi, alcune modifiche di disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

considerata l'evidente correlazione tra la competitività del Paese e l'efficienza della giustizia civile e ricordato in particolare che la riforma dei processi civile e penale rientra tra le iniziative di riforma incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di dare risposta alla raccomandazione specifica della Commissione europea relativa alla riduzione della durata dei processi civili e al contrasto della corruzione (*country specific recommendation* CSR n. 4 del 2019);

considerato altresì che nel cronoprogramma relativo all'attuazione del PNRR il raggiungimento del traguardo (*target*) rap-

presentato dall'approvazione del disegno di legge delega di riforma del processo civile è previsto entro la fine del 2021, mentre l'esercizio della delega è previsto entro il 2022 e che al rispetto di tale tempistica, congiuntamente al raggiungimento degli altri *target* previsti nel cronoprogramma di attuazione del PNRR, è condizionato l'ottenimento dei fondi europei del *Recovery and resilience facility* (RRF);

valutate in particolare le disposizioni di più diretto interesse per la Commissione, tra cui:

il comma 10 dell'articolo 1, ai sensi quale viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla relativa Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli;

il comma 14 dell'articolo 1, il quale prevede che nell'esercizio della delega, il Governo, provvedendo alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado, debba tenere conto di ulteriori specifici principi e criteri direttivi concernenti il riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, al fine di conformare la legislazione nazionale alla normativa europea ed inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato;

i commi 27 e seguenti che introducono novelle al codice civile e al codice di procedura civile, e relative disposizioni di attuazione, finalizzate alla razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ivi inclusa la materia dei presupposti e delle procedure per l'adozione da parte della pubblica autorità del provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare – temi disciplinati anche dalla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

valutata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei segretari comunali Vighenzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei segretari comunali Vighenzi.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Leonilde CONCILIO, *Segretario generale del Comune di Palazzolo sull'Oglio e componente del direttivo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione dei segretari comunali Vighenzi per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», e del professor Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 62

AUDIZIONI

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo PRESUTTO.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, del professor Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», e del professor Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Vincenzo PRESUTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della

Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Michele BELLETTI, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»*, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dario STEVANATO, *Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste*, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Roberto TURRI (LEGA) da remoto e Vincenzo PRESUTTO, *presidente*.

Michele BELLETTI, *Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»*, e Dario STEVANATO, *Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste*, rispondono, da

remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e chiarimenti.

Vincenzo PRESUTTO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto

stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Prefetto Mario Parente	64
---	----

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Prefetto Mario Parente.

Il Comitato procede all'audizione del direttore dell'AISI, Prefetto Mario PA-

RENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati DIENI (M5S), VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il prefetto PARENTE ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del Presidente di Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA), Federico Maurizio d'Andrea, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	65

AUDIZIONI

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente di Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA), Federico Maurizio d'Andrea, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA), Federico Maurizio d'Andrea. Partecipa all'audizione Marcello Milani, Amministratore Delegato di AMSA.

Segnala che l'AMSA gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano e di quattordici comuni dell'Area Metropolitana Milanese.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditore dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditore che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Federico Maurizio D'ANDREA, *Presidente di Azienda Milanese Servizi Ambientali*, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE e, a più riprese, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Federico Maurizio D'ANDREA, *Presidente di Azienda Milanese Servizi Ambientali*, e Marcello MILANI, *Amministratore Delegato di AMSA*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Audizione di Chiara Galgani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
Sulla pubblicità dei lavori	68
Audizione di Fulvio Muzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Chiara Galgani.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Chiara Galgani, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Chiara GALGANI svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Luca MIGLIORINO (M5S), Claudio BORGHI (LEGA), Walter RIZZETTO (FdI), Valentina D'ORSO (M5S), Alessandra ERMELLINO (MISTO), Susanna CENNI (PD), Giuseppe D'IPPOLITO (M5S) e Marco LACARRA (PD) ai quali risponde Chiara GALGANI.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Galgani per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Fulvio Muzzi.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del sig. Fulvio Muzzi, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Fulvio MUZZI svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Luca MIGLIORINO (M5S), Claudio BORGHI (LEGA), Cosimo Maria FERRI (IV), Walter RIZZETTO (FdI) e Valentina D'ORSO (M5S), ai quali risponde Fulvio MUZZI.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, nel ringraziare il sig. Muzzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.25 alle 17.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione - Parere con osservazione e raccomandazione</i>) ...	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	8
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	21
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Emendamenti C. 2361 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	19

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (<i>Seguito esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3357</i>)	19
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
---	----

Sull'ordine dei lavori	26
SEDE CONSULTIVA:	
DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, della Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, nell'ambito dell'esame dello Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019 (Atto n. 316)	31
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, Amb. Maurizio Massari, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale	31
IV Difesa	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, relativa all'anno 2020. Doc. XXXVI, n. 5 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	36
5-06505 Lovecchio: Sull'esercitazione Falcon Strike 21 che si è svolta il 6 giugno 2021 nell'area del Golfo di Taranto	36
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	41
5-06249 Deidda: Sulle iniziative per riconoscere indennizzi alla cooperativa di pescatori « S. Andrea nel compendio di S'Ena Arrubia »	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	42
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento	

lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari	40
VI Finanze	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Esame emendamenti C. 2361-3069-3081-A	43
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) (in videoconferenza)	44
Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, prof. Massimo Deiana	44
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 424 Carnevali e 1884 De Maria</i>)	47
DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di <i>screening</i> . C. 3363 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	47
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	54
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) ..	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	56
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione	

dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	61
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei segretari comunali Vighenzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del professor Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», e del professor Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	62
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Prefetto Mario Parente	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	65
Audizione del Presidente di Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA), Federico Maurizio d'Andrea, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	68

Audizione di Chiara Galgani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
Sulla pubblicità dei lavori	68
Audizione di Fulvio Muzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0164320